



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

11-01-06 - Servizio sport, spettacolo e cinema

Oggetto: Avviso pubblico "CunSonoS - Interventi a sostegno della musica popolare e tradizionale – Anno 2025". Legge Regionale 18 novembre 1986, n. 64, art. 8. Approvazione graduatoria istanze ammissibili al contributo.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTE la L.R. n. 1/1977 e ss. mm. ii. e la L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto della Presidente della Regione Sardegna n. 10 prot. n. 1713 del 31.03.2025 con il quale sono state conferite, al Dott. Luca Galassi, ai sensi dell'art. 28, comma 7, della L.R. n. 31/1998, le funzioni di Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema presso la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1960, artt. 54 e 56, che recano disposizioni sulla semplificazione dei costi;

VISTA la Legge Regionale 18 novembre 1986, n. 64 "Contributi a sostegno delle attività musicali popolari", in particolare gli artt. 2, 2 bis e 8;

VISTO l'art. 26 comma 2 lett. a) della Legge Regionale 3 luglio 2018, n. 22 "Disciplina della politica linguistica regionale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/11 del 16.07.2025, "Indirizzi per la predisposizione dell'Avviso CunSonoS 2025. Legge Regionale 18 novembre 1986, n. 64, articoli 2, 2-bis e 8. Missione 05, Programma 02, Cap. SC05.0910. Annualità 2025", che detta semplificazioni e correttivi per l'annualità 2025;

VISTA la L.R. n. 12 del 08 maggio 2025 - Legge di stabilità 2025 (pubblicata sul BURAS n. 28 del 9 maggio 2025);

VISTA la L.R. n. 13 del 08 maggio 2025 - Bilancio di previsione 2025-2027 (pubblicata sul BURAS n. 28 del 9 maggio 2025);

DATO ATTO che sul capitolo SC05.0910, missione 05, programma 02, è previsto uno



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

stanziamento complessivo per il 2025 pari a euro 1.000.000,00 di cui: a) euro 750.000 per finanziare le attività di cui all'articolo 2; b) euro 50.000 per finanziare le attività delle associazioni di tutela e rappresentanza dei gruppi musicali di cui all'art. 2-bis, destinando euro 25.000 per le attività ordinarie ed euro 25.000 per le attività di formazione; c) euro 200.000, per finanziare, esclusivamente, corsi di formazione specialistica nel corso dell'annualità 2025, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema prot. n. 19843 rep. n. 2032 del 31.07.202, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico "CunSonoS - Interventi a sostegno della musica popolare e tradizionale – Anno 2025". Legge Regionale 18 novembre 1986, n. 64;

DATO ATTO che i contributi di cui trattasi non sono da considerare aiuti di Stato in quanto destinati ad interventi che producono un impatto locale o di prossimità nella fruizione e, di conseguenza, non è in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri;

DATO ATTO che in data 10 settembre 2025, alle ore 23.59 è scaduto il termine di ricezione delle domande attraverso il sistema SUS;

CONSTATATO che le domande pervenute ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 2 bis (formazione) regolarmente acquisite risultano complessivamente n. 102 di cui n. 93 associazioni hanno scelto di partecipare per il contributo relativo all'art. 8 e n. 9 per il contributo di cui all'art. 2 bis (formazione);

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate dal Servizio risulta che delle 9 associazioni che hanno espresso l'opzione di partecipare per il contributo di cui all'art. 2 bis (formazione), solo 2 di esse rappresentano organismi di tutela e rappresentanza di bande musicali, cori polifonici, gruppi folk, gruppi strumentali, cori tradizionali, cantadores, poetas improvisadores, cantadores a chitarra e tenores e quindi in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissibilità a valere sul contributo di cui all'art. 2 bis;

CONSTATATO che le restanti 7 associazioni sono in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissibilità al contributo di cui all'art. 8 e che la documentazione allegata dagli stessi alla domanda fa riferimento all'art. 8;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

RITENUTO quindi di poter considerare le 7 associazioni ammissibili a valere sul contributo di cui all'art. 8;

DATO ATTO, pertanto, che le domande pervenute ai sensi dell'art. 8 e 2 bis (formazione) acquisite risultano complessivamente n. 102 di cui n. 100 a valere sul contributo di cui all'art. 8;

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche effettuate dall'Ufficio sono stati rilevati motivi ostativi all'accoglimento di n. 2 istanze tra quelle presentate dalle 100 associazioni a valere sul contributo di cui all'art. 8, identificate rispettivamente con ID 455408 e con ID 456509;

CONSIDERATO che alle 2 associazioni, rispettivamente con nota prot. n. 31396 e nota prot. n. 31397 del 6.11.2025, è stata inviata dal Servizio Sport Spettacolo e Cinema, ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. n. 241/90, la comunicazione con la quale è stato indicato il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, con la facoltà di presentare, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni, con la precisazione che in mancanza di dette controdeduzioni ovvero qualora la documentazione acquisita non fosse idonea a superare la criticità rilevata l'Ufficio avrebbe proceduto a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza;

RILEVATO che le comunicazioni di cui sopra, trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, risultano regolarmente consegnate ai soggetti interessati;

RILEVATO altresì che entrambe le associazioni non hanno dato riscontro alla comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. n. 241/90 e che, pertanto, l'Ufficio dovrà procedere a dichiarare l'inammissibilità delle istanze alla fase della valutazione;

RITENUTO, per le sopra indicate motivazioni, di dover confermare, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, i motivi ostativi all'ammissibilità delle istanze delle associazioni identificate con ID 455408 e con ID 456509, come riportato nell'elenco allegato 1) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, pertanto, che le istanze che hanno superato la verifica di ammissibilità alla fase della valutazione risultano essere n. 98 e che le stesse sono state valutate dal Servizio;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

RICHIAMATO l'avviso pubblico al paragrafo "C4. Criteri di valutazione" nella parte in cui stabilisce che "Il Servizio competente procede alla valutazione delle istanze che abbiano superato la verifica di ammissibilità, attraverso l'analisi della scheda previsionale corso unitamente ai Curricula dei docenti" e precisa altresì che "Saranno ammesse al finanziamento le associazioni che raggiungeranno un punteggio minimo di 60 punti di cui almeno 20 connessi alla valutazione dell'attività formativa annuale";

CONSIDERATO che a seguito della valutazione effettuata dal Servizio, n. 12 sono risultate non idonee al finanziamento per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 60 punti, come riportato nell'allegato 2) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema prot. n. 34475 rep. n. 3091 del 26.11.2025 che approva l'elenco delle istanze NON ammesse alla valutazione per carenza dei requisiti e le istanze ammesse alla valutazione ma NON idonee al contributo per mancato raggiungimento del punteggio minimo;

DATO ATTO che al termine della valutazione effettuata dal Servizio le istanze ritenute ammissibili al contributo risultano essere n. 86;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie che necessitano per soddisfare le succitate istanze ammontano complessivamente a euro 220.800,00;

DATO ATTO che le risorse da destinare al finanziamento delle attività di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, ammontano a euro 200.000,00;

RICHIAMATO l'avviso pubblico che al punto C.4 "Criteri di valutazione" stabilisce "*I contributi verranno assegnati sulla base della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse stanziare in bilancio*";

CONSIDERATO che il succitato avviso prevede altresì che "*Qualora i fondi non siano sufficiente per soddisfare integralmente le richieste dell'ultimo beneficiario utile in graduatoria il Servizio potrà proporre al beneficiario la riduzione del numero dei corsi o delle ore di corso*";

PRESO ATTO che lo stanziamento disponibile consente di finanziare l'intero ammontare di contributo a favore dei soggetti posizionati dal n. 1 al n. 73 della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

graduatoria;

PRESO ATTO che per i soggetti posizionati dal n. 74 al n. 80 della graduatoria, a parità di punteggio, in base allo stanziamento disponibile, può essere attribuito un contributo decurtato del 30,58% rispetto al contributo spettante;

DATO ATTO che per i soggetti posizionati dal n. 81 al n. 86, pur essendo i progetti presentati idonei e ammissibili al contributo, gli stessi, per esaurimento delle risorse disponibili, non potranno essere finanziati;

RITENUTO pertanto, necessario, procedere all'approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili al contributo regionale, comprensiva delle istanze ammesse al contributo, con indicazione dell'ammontare del contributo, di cui all'allegato 1), e di quelle ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle risorse, di cui all'allegato 2), che costituiscono entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione, in sede di soccorso istruttorio ad alcune associazioni sono state inviate le comunicazioni finalizzate ad acquisire chiarimenti e integrazioni;

DATO ATTO che si procederà all'invio della formale richiesta di accettazione ai beneficiari del contributo e che decorsi dieci giorni dalla ricezione della richiesta di accettazione, coloro che non abbiano provveduto alla formale accettazione si intendono rinunciatari e quindi esclusi;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della pratica non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 14 del "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate";

RITENUTO per quanto sopra di dover procedere all'approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili al contributo di cui all'art. 8 della Legge Regionale 18 novembre 1986, n. 64, secondo gli importi indicati nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

DETERMINA

- ART.1** Di intendere che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- ART.2** di approvare la graduatoria delle istanze ammissibili al contributo di cui all'art. 8 della Legge Regionale 18 novembre 1986, n. 64, comprensiva delle istanze ammesse al contributo, con indicazione dell'ammontare del contributo, di cui all'allegato 1), e di quelle ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle risorse, di cui all'allegato 2), che costituiscono entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- ART.3** di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna del presente provvedimento e dei relativi allegati, che costituirà notifica agli interessati.
- ART.4** di notificare il presente provvedimento alle associazioni le cui istanze sono risultate ammissibili al contributo regionale ma non finanziate per esaurimento dei fondi.
- ART.5** di stabilire che, qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse finanziarie le stesse potranno essere utilizzate preliminarmente per integrare il contributo fino alla concorrenza della somma spettante a favore delle associazioni posizionate dal n. 74 al n. 80 e a seguire per lo scorrimento della graduatoria.
- La presente Determinazione è notificata all'Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della LR 31 /1998, art. 21, comma 9.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Siglato da :

ANNA CORONA

MAURO MANCA